

COMUNE DI BORGO VALSUGANA



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SERVIZIO PER AUTOCARAVAN

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 30 settembre 2019

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area di servizio per autocaravan, in seguito citata come "area camper", sita in Borgo Valsugana, via Temanza, insistente sulla p.f. 2386 C.C. Borgo.

L'area è costituita da n. 18 piazzole pavimentate. Tutte le piazzole sono allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica.

L'area è dotata di acqua potabile ed è dotata di impianto di illuminazione pubblica.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento fa riferimento, in particolar modo, alle seguenti norme di legge:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, cd. "Codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- L.P. 19/2012 – legge provinciale sui campeggi 2012.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Ai fini della definizione di sosta si richiama esplicitamente quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada.

Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio, il posizionamento di tende o verande. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati in base al Codice della strada, alla L.P. 19/2012 (legge provinciale sui campeggi 2012) o al presente regolamento.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

Il Comune può affidare parte degli adempimenti gestionali inerenti l'area ad un soggetto esterno conservando tuttavia la titolarità della struttura.

Il soggetto esterno provvede in tal caso alla custodia e alla sorveglianza della struttura e ad intrattenere i necessari rapporti con gli utenti.

ARTICOLO 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 18 caravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento.

Il superamento del periodo consentito sarà sanzionato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.P. 19/2012 (legge provinciale sui campeggi 2012) e dall'art. 7 del Codice della Strada con rimozione forzata.

ARTICOLO 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ARTICOLO 7

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area il rifornimento dell'acqua anche con idonee tubazioni, purchè le suddette vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento dei serbatoi. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

E' altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica, con un massimo di 600 Watt a colonnina.

ARTICOLO 8

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi e l'uso di bombole a gas all'esterno degli autocaravan; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata degli autocaravan con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 9

L'accesso delle autocaravan all'area camper, delimitato da sbarra, è a pagamento, in base alle tariffe determinate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il parchimetro posizionato all'interno dell'area delimitata.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 10

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5 , del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. Presso l'area di sosta oggetto del presente regolamento lo scarico può avvenire solamente nell'impianto igienico-sanitario ivi situato.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

E' consentito l'uso degli impianti igienico-sanitario anche agli autocaravan in transito, previo pagamento delle tariffe stabilite dal Comune con la deliberazione indicata all'art. 9..

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 13

Nell'area camper il Comune provvede ad installare un idoneo impianto di videosorveglianza come previsto dall'art. 8 della L.P. 19/2012, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, dal D.lgs. 196/2003 e dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.